V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione 21

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 22

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Rinvio dell'esame di emendamenti)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

SEDE CONSULTIVA:

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. C. 2488-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame di emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti)* 41

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 9.05.

Sui lavori della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, segnala che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 luglio, la Presidenza della Commissione ha trasmesso al Presidente della Camera il documento, condiviso nella predetta riunione, sulla disciplina dei pareri espressi dalla Commissione Bilancio sulle proposte emendative riferite ai progetti di legge all'esame dell'Assemblea.

Ricorda, in particolare, che nel predetto documento si prospettavano talune indicazioni utili a distinguere, in sede di espressione dei predetti pareri, i casi di contrarietà finalizzati a garantire il rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e dei pertinenti princìpi previsti dalla normativa dell'Unione europea, in relazione alle proposte emendative considerate suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, dai casi di contrarietà motivati da ragioni attinenti alla programmazione economica e di bilancio, anche con riferimento alle priorità da perseguire attraverso l'utilizzo di risorse disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato.

Al riguardo, comunica che nella giornata di ieri il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera nella quale ha condiviso le indicazioni contenute nel predetto documento, ritenendole coerenti con le norme regolamentari e con la prassi.

Avverte pertanto che, a partire dalla seduta odierna, qualora ne sussistano i presupposti, potranno distinguersi, nei pareri resi all'Assemblea sulle proposte emendative, i pareri di contrarietà su proposte emendative ritenute suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, dai pareri di semplice contrarietà, come in precedenza descritti.

La Commissione prende atto.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 96 del 30 giugno 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Fa presente che nella propria illustrazione si soffermerà esclusivamente sulle modifiche e integrazioni apportate al testo del decreto-legge nel corso dell'esame in sede referente.

Ricorda, in via preliminare, che il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato, in sede consultiva, dalla Commissione Bilancio della Camera che, nella seduta del 22 luglio 2025, ha espresso sul testo stesso parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e un'ulteriore condizione. Nel sottolineare che entrambe le predette condizioni sono state recepite, fa presente che le proposte emendative approvate in sede referente non sono corredate di relazione tecnica, ad eccezione degli emendamenti 3.3 e 12.3, presentati dal Governo.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 3-*bis*, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al comma 1, autorizzano la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano-Cortina 2026 », prevedendo altresì, al comma 2, che l'Agenzia per la cybersicurezza acquisisca beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto di un apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021.

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dei predetti oneri, fa presente che il comma 3 dello stesso articolo 3-*bis* vi provvede, quanto a 2 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e, quanto a 800.000 euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per l'anno 2025, di 335.744.739

euro e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario sussistono al momento le occorrenti disponibilità, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi che la riduzione ivi prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Parimenti, per quanto concerne la seconda modalità di copertura finanziaria, nel rammentare che il Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, per l'anno 2025, di 77.362.905 euro e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per il corrente esercizio finanziario sussistono al momento le occorrenti disponibilità, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi che la riduzione ivi prevista non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

In relazione all'articolo 4, comma 1-*bis*, evidenzia che la norma, con riguardo alla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », prevede che le deliberazioni del relativo organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti definiti dall'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011 ossia al limite di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, come rivalutato ai sensi della normativa vigente.

In proposito, poiché l'interpretazione cui si riferisce la disposizione riguarda le deliberazioni aventi ad oggetto il cumulo delle retribuzioni e dei compensi per gli incarichi di amministratore delegato dell'organo di amministrazione e di direttore generale affidati al medesimo soggetto, ritiene che potrebbe essere valutata l'opportunità, trattandosi di norma interpretativa, di fare riferimento non alle citate deliberazioni, ma direttamente alla fattispecie del cumulo, richiamando il solo comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011. Infatti, sottolinea che soltanto tale comma, e non anche le altre disposizioni del medesimo articolo 23-*ter*, prevede il limite agli emolumenti o retribuzioni e precisa che, ai fini dell'applicazione del citato limite, debbano essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. In merito a tale profilo, ritiene pertanto opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.

Evidenzia poi che l'articolo 6, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità per le autorità amministrative di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale al fine di rilevare i flussi anomali di scommesse. Al riguardo, pur tenendo conto del carattere non obbligatorio della disposizione di cui trattasi, rileva che dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere che dall'attuazione della disposizione stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito a tale profilo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 7, comma 6-*bis*, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, prevede la proroga della concessione in favore dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli per l'utilizzo dell'area relativa agli insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale e alla riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti.

Evidenzia che, per la medesima durata della proroga, è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo, da parte della me-

desima associazione, delle aree, non oggetto della concessione, già di titolarità della società Bagnoli Futura Spa e trasferite a Invitalia Spa, previa stipula di apposita convenzione con quest'ultima. Ciò stante, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, in merito agli eventuali oneri derivanti dalla proroga della concessione in esame, a causa della mancata acquisizione dei maggiori canoni che potrebbero essere già stati incorporati nei tendenziali di finanza pubblica in previsione della nuova assegnazione delle aree al termine della concessione in scadenza, nonché in ordine alla compatibilità della proroga stessa con la normativa dell'Unione europea in materia.

Per quanto concerne l'articolo 9-*bis*, commi da 1 a 4, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede la nomina di un Commissario straordinario, con intestazione di un'apposita contabilità speciale, quale responsabile degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, anche di proprietà pubblica, funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio « UEFA 2032 ».

Fa presente che, al comma 3, gli oneri derivanti dalla norma sono indicati in misura pari a euro 210.901 euro per il 2025 e a euro 632.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032.

Al riguardo, rileva la necessità che il Governo fornisca i dati alla base della quantificazione dei suddetti oneri, posto che l'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica, nonché un chiarimento in merito al fatto che gli importi complessivamente indicati dalla disposizione risultano sottostimati di circa 2.000 euro per ciascuna annualità, rispetto a quelli derivanti dalla somma dei singoli oneri ricavabili dal testo della disposizione medesima.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il citato comma 3 provvede ai predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Al riguardo, nel rammentare che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento iniziale pari a euro 273.918.243 per l'anno 2026 e a euro 386.091.404 per l'anno 2027, ritiene nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse previste per ciascuna delle annualità interessate e fornisca una rassicurazione in ordine al fatto che la riduzione del Fondo utilizzato con finalità di copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulla dotazione del Fondo stesso.

Per quanto riguarda l'articolo 9-*bis*, commi da 5 a 15, evidenzia che la norma istituisce presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, il Fondo italiano per lo sport, articolato in specifiche sezioni finalizzate, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, al rilascio di garanzie su finanziamenti già concessi da altri operatori finanziari, ai sensi del comma 5, lettera *a)*, all'erogazione di finanziamenti, ai sensi del comma 5, lettera *b)*, al rafforzamento patrimoniale mediante sottoscrizioni di capitale di rischio, ai sensi del comma 5, lettera *c)*, nonché all'erogazione di contributi, secondo quanto previsto dal comma 5, lettera *d)*.

Rileva che, al comma 6, la dotazione iniziale del Fondo per la sezione garanzie viene fissata in euro 193.041.490 euro per il 2025 e quella per la sezione contributi in 331.190.765 euro per il 2025, in euro 95.125.000 euro per il 2026 e in euro 40.000.000 per il 2027.

Fa presente che, secondo quanto disposto dal comma 7, il Fondo può essere, altresì, alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche rilevanti per la contabilità nazionale e da qualunque altro ente e organismo pubblico, nonché dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

Rileva che le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate sono assistite da garanzia di ultima istanza da parte dello Stato, che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo

e limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, entro il limite massimo di 175.000.000 euro per il 2025 e, a decorrere dal 2026, entro il limite cumulato indicato annualmente dal bilancio di previsione dello Stato. Alla relativa richiesta di escussione da parte dei beneficiari delle garanzie del Fondo provvede l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa con le risorse finanziarie ricevute a tal fine dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Fa inoltre presente che, ai sensi di quanto previsto dal comma 9, a seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia. Evidenzia che, al comma 9, l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo.

Sottolinea che il comma 10 demanda a uno più decreti interministeriali la definizione, tra l'altro, dei criteri per la ripartizione della dotazione del Fondo tra le sezioni garanzie, finanziamenti e rafforzamenti patrimoniali previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, fermo restando il divieto trasferire la dotazione delle medesime richiamate sezioni nella sezione contributi.

Osserva che l'amministrazione del Fondo è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione e che ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Secondo quanto stabilito dal successivo comma 12, dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 13 prevede che il Fondo italiano per lo sport succeda automaticamente nei rapporti attivi e passivi di specifici fondi già operanti presso l'Istituto del credito sportivo e culturale finalizzati all'erogazione di contributi e finanziamenti a garanzia di finanziamenti già concessi da altri operatori finanziari, ai sensi, rispettivamente dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e dall'articolo 90, comma 12, della legge n. 289, del 2002.

Rileva, altresì, che il comma 15 estende le attività di supporto già previste, in via convenzionale, in capo alla società Sport e salute Spa a favore delle amministrazioni per attività attuative di specifici investimenti, quali investimenti pubblici attuativi del PNRR, del Fondo per lo sviluppo e la coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, anche a beneficio dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali, nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.

Osserva che il comma 14 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 in misura pari a 524.232.255 euro per il 2025, a 95.125.000 euro per il 2026 e a 40.000.000 euro per il 2027.

Al riguardo, rileva che tali oneri derivano dalla dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport prevista per le sezioni garanzie e contributi – ma non anche per le sezioni finanziamenti e rafforzamento patrimoniale – in cui dovrebbero sostanzialmente confluire le risorse dei fondi attualmente gestiti dall'Istituto per il credito sportivo.

Sottolinea che tale dotazione, per altro, non appare al momento puntualmente determinata, giacché le predette risorse sono trasferite al Fondo « al netto delle eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo », in quanto il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi derivanti dai predetti fondi.

Evidenzia che si tratta, peraltro, di un difetto di informazione che, in mancanza di una relazione tecnica, rende al momento non verificabile la potenziale capacità di risposta del Fondo all'eventuale escussione delle garanzie concesse con possibili conseguenze a carico del bilancio pubblico, alla luce della prescritta garanzia di ultima istanza dello Stato, tanto più che, anche in merito al funzionamento del Fondo a regime, al di là del meccanismo di rotazione che dovrebbe caratterizzarne l'operatività, non risultano definite a livello normativo

puntuali fonti di finanziamento dello stesso, posto che quelle previste dalla disciplina istitutiva dei fondi soppressi dovrebbero venir meno in conseguenza dell'abrogazione della disciplina medesima.

In merito a tali aspetti, ivi compreso quello relativo alla mancata previsione di specifiche dotazioni riferite alle sezioni relative ai finanziamenti e al rafforzamento patrimoniale, ritiene necessario che il Governo fornisca puntuali elementi di valutazione, anche al fine di consentire la verifica dell'impatto dell'istituzione del nuovo Fondo sui tre saldi di finanza pubblica.

Inoltre, per quanto riguarda l'estensione delle attività di supporto già previste, in via convenzionale, in capo alla società Sport e salute Spa anche a beneficio dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale, ritiene necessario che il Governo fornisca un chiarimento in merito alla possibilità che la medesima società, ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite dall'Istat nel conto economico consolidato, possa farvi fronte nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 14, lettere da *a)* a *c)*, del medesimo articolo 9-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dalla dotazione iniziale dell'istituendo Fondo italiano per lo sport, stabilita dal precedente comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027, quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *a)*, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, disposta dal comma 13, secondo periodo, dell'articolo in esame, quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *b)*, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, disposta dal comma 13, secondo periodo, dell'articolo in esame e infine, quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto previsto dalla lettera *c)*, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024.

Al riguardo, rappresenta preliminarmente che le disposizioni in esame non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, bensì individuano, nell'ambito di un più ampio ridisegno degli strumenti finanziari volti a sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e a ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, le risorse esistenti a legislazione vigente destinate a confluire nel nuovo Fondo italiano per lo sport, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa dal comma 6 dell'articolo in commento, fino a concorrenza della relativa dotazione iniziale, come stabilita dal medesimo comma 6.

In particolare, per quanto concerne la prima modalità di copertura finanziaria, sottolinea che le risorse da essa rivenienti derivano dalla soppressione del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi internazionali, costituito presso l'Istituto per il credito sportivo e da quest'ultimo amministrato in gestione separata.

Rammenta, in proposito, che la dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale, acquisito dal Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, dei premi riservati al

Coni a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza, e che al Fondo stesso possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici, ai sensi, rispettivamente, dei commi 16 e 13 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002.

Osserva che il suddetto Fondo è stato successivamente integrato dall'articolo 1, comma 303, della legge n. 147 del 2013 nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Evidenzia che tali risorse, stanziate sul capitolo 7455 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state conseguentemente iscritte sul capitolo 934 del predetto bilancio autonomo.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa l'attuale consistenza del Fondo di garanzia oggetto di abrogazione, al fine di consentire una verifica in ordine alla congruità delle risorse di cui si prevede il trasferimento al Fondo italiano per lo sport di nuova istituzione, a concorrenza di quota parte della dotazione iniziale prevista per l'anno 2025, nonché elementi di informazione in merito al meccanismo contabile che ne dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'allocazione delle risorse interessate nell'ambito di quest'ultimo, considerato che il citato capitolo 934 non presenta alcuno stanziamento per l'anno in corso.

Per quanto concerne, invece, la seconda modalità di copertura finanziaria, evidenzia che le risorse da essa rivenienti derivano dalla soppressione del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui erogati per il finanziamento dell'impiantistica sportiva, costituito, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, presso l'Istituto per il credito sportivo e da quest'ultimo amministrato in gestione separata.

Al riguardo, segnala che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 453 del 2000, recante disposizioni in materia di riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il Fondo in parola è alimentato, in primo luogo, dal versamento, da parte del Coni, dell'aliquota dell'1 per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957, nonché dell'aliquota del 2 per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 2, quarto comma, della medesima legge n. 1295 del 1957, in secondo luogo, dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della richiamata legge n. 1295 del 1957 e, infine, dai proventi netti derivanti dagli investimenti del Fondo.

Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo un'indicazione circa l'attuale consistenza del Fondo speciale oggetto di abrogazione, al fine di consentire una verifica in ordine alla congruità delle risorse di cui si prevede il trasferimento al Fondo italiano per lo sport di nuova istituzione, nonché elementi di informazione in merito al meccanismo contabile che ne dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'allocazione delle risorse interessate nell'ambito di quest'ultimo, posto che gli stanziamenti del capitolo 840 si riferiscono, come si dirà in relazione alla terza modalità di copertura finanziaria, ai soli rifinanziamenti del Fondo medesimo operati a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la terza modalità di copertura finanziaria, fa presente che quest'ultima prevede l'utilizzo delle somme afferenti al rifinanziamento del menzionato Fondo per la concessione di contributi in conto interessi operato dalle disposizioni ivi puntualmente richiamate, al netto delle misure di *spending review* nel frattempo intervenute.

Nello specifico, ricorda, infatti, che l'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 ha previsto l'incremento della dotazione del citato Fondo speciale in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2023 al 2026, mentre l'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024, ne ha disposto l'ulteriore rifinanziamento per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

Evidenzia che, per effetto delle suddette disposizioni, lo stanziamento del Fondo speciale posto a carico del bilancio dello Stato, iscritto sul capitolo 2158 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammonta quindi a 45.125.000 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40.000.000 euro per l'anno 2027. Fa, quindi, presente che tali risorse risultano conseguentemente allocate sul capitolo 840 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tanto premesso, ove si consideri che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 2158 risultano al momento disponibili, per l'anno in corso, risorse pari a 22.562.500 euro, non formula osservazioni, tenuto conto dell'equivalenza tra gli stanziamenti sopra richiamati e gli importi previsti dalla norma di copertura di cui alla lettera *c)* del comma 14 del presente articolo, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo – che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

Con riferimento, infine, all'articolo 11, comma 1, lettera *b-bis)*, rileva preliminarmente che le norme prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedano all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati, pari a otto anni.

Osserva che tali disposizioni si applicano anche al settore dilettantistico, evidenziando altresì che, per i contratti di atleti professionisti, si prevede che le società sportive si conformino alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se il suddetto limite di cinque esercizi finanziari abbia effetto anche ai fini fiscali e quali siano, in tal caso, gli effetti che ne derivano sia per le acquisizioni già intervenute e per le quali il processo di ammortamento è ancora in corso, sia per le nuove acquisizioni. Qualora, invece, tale limite non abbia effetti anche ai fini fiscali, osserva che potrebbe essere valutata l'opportunità di introdurre una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento.

Il Ministro Andrea ABODI conferma, in primo luogo, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Conferma, altresì, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis*, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Segnala, quindi, che l'articolo 6, comma 1, capoverso comma 3-*quinquies*, che prevede la possibilità per le autorità competenti di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale al fine di rilevare flussi anomali di scommesse, nel rispetto della normativa europea in materia di intelligenza artificiale, costituisce una norma meramente autorizzatoria, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, che prorogano la durata della concessione in capo all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti, sono volte a garantire il pagamento dei relativi canoni concessori, estesi alle aree inizialmente escluse dalla concessione originaria, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale della predetta area e, pertanto, non sono suscettibili di determinare una riduzione delle entrate rispetto a quelle considerate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Chiarisce, poi, che la proroga della concessione prevista dall'articolo 7, comma 6-*bis*, è compatibile con la normativa dell'Unione europea, in quanto alla concessione oggetto di proroga non si applica la disciplina in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 118 del 2022.

Fa presente, inoltre, che, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal compenso da riconoscere al Commissario straordinario incaricato di coordinare le attività funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio « UEFA 2032 », è stato considerato il riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di un compenso nel limite massimo di 132.700 euro annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, che sarà stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, mentre per quanto attiene ai compensi da riconoscere alle dieci unità di personale assegnate alla struttura di supporto è stato considerato il riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di un compenso nei limiti di 50.000 euro annui, in linea con quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2.

Informa, altresì, che la stima della dotazione iniziale della Sezione garanzie del Fondo italiano per lo sport, stabilita dall'articolo 9-*bis*, comma 6, in misura pari a 193.041.490 euro per l'anno 2025, è stata effettuata tenendo conto dell'importo massimo delle garanzie concedibili nell'anno 2025, pari a 700 milioni di euro, che è stato riproporzionato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 del medesimo articolo 9-*bis*, in misura pari a 175 milioni di euro, ipotizzando che le disposizioni in oggetto trovino applicazione a decorrere dall'ultimo trimestre dell'anno 2025 e tenendo conto, altresì, delle risorse attualmente disponibili per la concessione di garanzie a valere sulla predetta sezione, pari a 147,78 milioni di euro, nonché dell'accantonamento medio registrato dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali, pari a circa il 20 di tale ultima cifra.

Osserva, quindi, che il riconoscimento, previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 9, della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza per le obbligazioni assunte dal Fondo italiano per lo sport, in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera *a)*, del medesimo articolo 9-*bis*, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale garanzia opera solo in caso di accertata incapienza del predetto Fondo da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e non sono previste perdite eccedenti la dotazione del medesimo fondo ed escussioni della garanzia dello Stato.

Con riferimento, invece, alle modalità di copertura finanziaria di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 dell'articolo 9-*bis*, chiarisce che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, reca, alla data del 30 giugno 2025, una consistenza complessiva pari a circa 193,041 milioni di euro, mentre il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 presenta, alla medesima data, una disponibilità complessiva pari a circa 308,628 milioni di euro.

Con riferimento alle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024, assicura parimenti che il loro utilizzo, ad opera della lettera *c)* del comma 14 dell'articolo 9-*bis* del presente provvedimento, con finalità di copertura di quota parte degli oneri di cui al precedente comma 6, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rileva, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-bis)*, capoverso Art. 26-*bis*, comma 3, che prevedono che le società sportive si conformino, per i contratti di atleti professionisti, alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette regole sull'ammortamento si applicheranno solo sul piano civilistico, mentre, ai fini fiscali, l'ammortamento sarà calcolato in base alla durata di utilizzazione prevista dal contratto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in esame:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2488-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca le disponibilità necessarie a far fronte a quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis*, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 9-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge in esame, e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

l'articolo 6, comma 1, capoverso comma 3-*quinquies*, che prevede la possibilità per le autorità competenti di avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale al fine di rilevare flussi anomali di scommesse, nel rispetto della normativa europea in materia di intelligenza artificiale, costituisce una norma meramente autorizzatoria, non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6-*bis*, che prorogano la durata della concessione in capo all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti, sono volte a garantire il pagamento dei relativi canoni concessori, estesi alle aree inizialmente escluse dalla concessione originaria, fino al completamento delle operazioni di risana-

mento ambientale della predetta area e, pertanto, non sono suscettibili di determinare una riduzione delle entrate rispetto a quelle considerate nell'ambito delle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la proroga della concessione prevista dall'articolo 7, comma 6-*bis*, è compatibile con la normativa dell'Unione europea, in quanto alla concessione oggetto di proroga non si applica la disciplina in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 118 del 2022;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal compenso da riconoscere al Commissario straordinario incaricato di coordinare le attività funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio "UEFA 2032" è stato considerato il riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di un compenso nel limite massimo di 132.700 euro annui, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, che sarà stabilito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, mentre per quanto attiene ai compensi da riconoscere alle dieci unità di personale assegnate alla struttura di supporto è stato considerato il riconoscimento, a decorrere dal 1° settembre 2025, di un compenso nei limiti di 50.000 euro annui, in linea con quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 2;

la stima della dotazione iniziale della Sezione garanzie del Fondo italiano per lo sport, stabilita dall'articolo 9-*bis*, comma 6, in misura pari a 193.041.490 euro per l'anno 2025, è stata effettuata tenendo conto dell'importo massimo delle garanzie concedibili nell'anno 2025, pari a 700 milioni di euro, che è stato riproporzionato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 del medesimo articolo 9-*bis*, in misura pari a 175 milioni di euro, ipotizzando che le disposizioni in oggetto trovino applicazione a decorrere dall'ultimo trimestre dell'anno 2025 e tenendo conto, altresì, delle risorse attualmente disponibili per la concessione di garanzie a valere sulla predetta sezione, pari a 147,78 milioni di euro, nonché dell'accantonamento medio registrato dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e i grandi eventi sportivi internazionali, pari a circa il 20 di tale ultima cifra;

il riconoscimento, previsto dall'articolo 9-*bis*, comma 9, della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza per le obbligazioni assunte dal Fondo italiano per lo sport, in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera *a)*, del medesimo articolo 9-*bis*, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale garanzia opera solo in caso di accertata incapienza del predetto Fondo da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e non sono previste perdite eccedenti la dotazione del medesimo fondo ed escussioni della garanzia dello Stato;

con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui, rispettivamente, alle lettere *a)* e *b)* del comma 14 dell'articolo 9-*bis*, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, reca, alla data del 30 giugno 2025, una consistenza complessiva pari a circa 193,041 milioni di euro, mentre il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi di cui all'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 presenta, alla medesima data, una disponibilità complessiva pari a circa 308,628 milioni di euro;

con riferimento alle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge n. 197 del 2022 e dell'articolo 1, comma 266, della legge n. 207 del 2024, il loro utilizzo, ad opera della lettera *c)* del comma 14 dell'articolo 9-*bis* del presente provvedimento, con finalità di copertura di quota parte degli oneri di cui al precedente comma 6, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime;

le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-bis)*, capoverso Art. 26-*bis*, comma 3, che prevedono che le società sportive si conformino, per i contratti di atleti professionisti, alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari, non sono suscettibili di determinare effetti negativi in termini di gettito, in quanto le predette regole sull'ammortamento si applicheranno solo sul piano civilistico, mentre, ai fini fiscali, l'ammortamento sarà calcolato in base alla durata di utilizzazione prevista dal contratto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 103, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Ministro Andrea ABODI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, richiama in primo luogo le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Zanella 2.01, che provvede agli oneri derivanti dall'adozione di misure e interventi volti a migliorare e rendere maggiormente operativi i sistemi di monitoraggio e di allarme rispetto ai fenomeni delle colate detritiche rapide nella valle del Boite, nell'area di Cortina d'Ampezzo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2025-2027, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

Grippo 5.1001, che incrementa la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, destinando tale incremento a specifiche finalità puntualmente indicate, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei predetti oneri;

Francesco Silvestri 16.2, che, modificando la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in esame, prevede che alla quota parte degli oneri indicati dalla medesima lettera, pari a euro 43.000.239 per l'anno 2025, si provveda mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti di carattere finanziario, segnala le seguenti:

Iezzi 1.1001, che stanzia un contributo di 21 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del comune di Milano, al fine di consentire a quest'ultimo, d'intesa con la regione Lombardia, il riconoscimento dei contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera « Arena Pala Italia S. Giulia », quale impianto necessario allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Le risorse sono erogate al soggetto responsabile previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni connesse alla realizzazione e ai termini di consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026. Osserva che la proposta emendativa provvede, quindi, alla

copertura finanziaria dei suddetti oneri, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare preliminarmente che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale utilizzato a copertura reca le necessarie disponibilità, ritiene in ogni caso necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame e alla natura dei predetti oneri, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria a valere su risorse di conto capitale;

Iezzi 1.1000, che autorizza il comune di Milano a modificare, previa intesa con la regione Lombardia, e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026, opera necessaria allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, ai fini del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, al fine di valutare se agli stessi le amministrazioni territoriali interessate potranno comunque provvedere nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Scotto 4.1, che prevede che i comitati organizzatori dei Giochi olimpici e paralimpici e di grandi eventi sportivi internazionali elaborino, contestualmente alla predisposizione del progetto per la realizzazione dell'evento, un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura del medesimo evento. Nel predetto piano sono indicate, tra l'altro, le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e quelle finalizzate alla formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori coinvolti, che possono essere cofinanziate anche dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, nonché gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo. Viene, infine, stabilito che i lavoratori interessati dal piano accedano al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol). Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, al fine di valutare se agli stessi le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bof 4.01000, che stabilisce che, al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze maturate dalla società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » nella realizzazione e gestione di infrastrutture complesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa essere disposta la prosecuzione dell'operatività della medesima società anche oltre il termine del 31 dicembre 2033, la cui durata è attualmente fissata dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2016 al 31 dicembre 2026, per la realizzazione di infrastrutture inserite nel piano complessivo delle opere pubbliche di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, con termine di consegna dei lavori successivo al 31 dicembre 2026. Al riguardo, nel segnalare che la società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », a capitale interamente pubblico, rientra nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'Istat ai fini dell'inclusione nel conto economico consolidato, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Ubaldo Pagano 8.2, che autorizza una spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al fine di assicurare la tempestiva organizza-

zione e il corretto svolgimento dell'evento, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Berruto 10.02, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato al riconoscimento di indennizzi in favore delle imprese esercenti gli impianti interessati da provvedimenti di chiusura disposti in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 ovvero mediante rimodulazione delle risorse già stanziate per l'organizzazione dei Giochi. Al riguardo, considera necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine all'effettiva possibilità di assicurare il contenimento degli indennizzi entro la capienza del fondo istituito dalla proposta emendativa e alla congruità della copertura finanziaria prevista, che fa riferimento, in via alternativa, a una non meglio precisata « rimodulazione delle risorse già stanziate per l'organizzazione dei Giochi », oltre a prevedere una riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, rispetto alla quale andrebbe in ogni caso verificata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Amato 13.5, che incrementa di ulteriori 4 milioni di euro la dotazione del « Fondo sport a studenti universitari », istituito, per l'anno 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi. La medesima proposta prevede che ai predetti oneri, erroneamente indicati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, anziché per il solo anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo senza pregiudizio per la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Berruto 13.1, che incrementa di ulteriori 4 milioni di euro la dotazione del « Fondo sport a studenti universitari », istituito, per l'anno 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi. La proposta medesima, modificando il comma 2 dell'articolo 13 del provvedimento in esame, quantifica, pertanto, in complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2025 gli oneri derivanti dall'attuazione della stessa, cui si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite al suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo n. 36 del 2021 e prevede, altresì, che, alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle ulteriori risorse utilizzare con finalità di copertura e della

possibilità di procedere a un loro utilizzo senza recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Amato 13.6, che prevede che il numero delle borse di studio universitario per alti meriti sportivi di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame, per cui è appositamente prevista l'istituzione del « Fondo sport a studenti universitari », istituito, per l'anno 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, non possa essere inferiore a 1.000 e che l'importo di ciascuna borsa non sia inferiore a 5.000 euro. Al riguardo, nell'osservare che la proposta emendativa, che introduce un limite minimo di importo delle borse di studio e un limite minimo di beneficiari pari all'ammontare di risorse stanziate dall'articolo 13 appare suscettibile di determinare il superamento del predetto limite, determinando oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria, ritiene sul punto necessario acquisire l'avviso del Governo;

Barbagallo 15.2, che prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'istruzione e del merito, siano regolamentati progetti di giustizia riparativa sportiva, rivolti a soggetti responsabili di atti di violenza fisica o verbale nei confronti di arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica, attraverso percorsi di supporto alle attività formative e sociali in ambito sportivo, incontri di supporto volontario presso società sportive e partecipazione obbligatoria a moduli educativi sul *fair play* e il rispetto delle regole. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali oneri connessi alla realizzazione dei progetti di giustizia riparativa previsti dalla proposta emendativa in esame;

Ruffino 15.01000, che prevede, al fine di sostenere i Comuni ospitanti grandi eventi sportivi, nonché per assicurare la sostenibilità degli investimenti locali e garantire risorse dedicate e una programmazione strategica nella realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del « Fondo nazionale per infrastrutture locali dedicate ad eventi sportivi », destinato a finanziare interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza delle opere del territorio necessarie per la realizzazione dei predetti eventi. La proposta medesima prevede, altresì, che la dotazione minima del predetto Fondo sia pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare delle risorse complessive destinate al singolo evento sportivo. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento in ordine alla modalità di alimentazione del fondo di nuova istituzione prevista dalla proposta emendativa in esame, che sembra prefigurare un incremento degli oneri derivanti dalla realizzazione degli eventi sportivi, in ragione della necessità di destinare una quota delle risorse agli interventi finanziati dal Fondo;

Piccolotti 16.3, che, modificando la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in esame, prevede che alla quota parte degli oneri indicati dalla medesima lettera, pari a euro 43.000.239 per l'anno 2025, si provveda mediante l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota dell'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa;

Piccolotti 16.1, che, modificando la modalità di copertura finanziaria prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge in esame, prevede che alla quota parte degli oneri indicati dalla medesima lettera, pari a euro 43.000.239 per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario che il Governo confermi che la

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica non sia suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Ministro Andrea ABODI, con riferimento alle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zanella 2.01, dal momento che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, utilizzato a copertura dei relativi oneri, non presenta le necessarie disponibilità, nonché sull'emendamento Grippo 5.1001, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Esprime, parimenti, parere contrario sull'emendamento Francesco Silvestri 16.2, dal momento che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura finanziaria dei relativi oneri, non reca le necessarie disponibilità.

Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Iezzi 1.1001, confermando la congruità della quantificazione degli oneri da esso recati, inerenti ai contributi integrativi volti a coprire i costi relativi agli oneri di servizio pubblico, inclusi quelli per l'accelerazione dei lavori e le particolari esigenze tecnico-funzionali legate allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e rappresentando che si tratta, comunque, di oneri di conto capitale.

Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Iezzi 1.1000, dal momento che esso, laddove autorizza il comune di Milano, previa intesa con la regione Lombardia, a modificare elementi e termini convenzionali al fine di riconoscere al soggetto attuatore i maggiori oneri sostenuti per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, inclusi quelli relativi all'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori per la realizzazione del Villaggio Olimpico, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Esprime, invece, parere contrario sull'emendamento Scotto 4.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria, non potendosi allo stato assicurare che le finalità previste dalla citata proposta emendativa siano realizzabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, invece, all'articolo, aggiuntivo Bof 4.01000, ritiene necessario accantonarne per il momento l'esame da parte della Commissione Bilancio, essendo in corso specifici approfondimenti istruttori volti a verificarne più attentamente i profili di carattere finanziario, anche ai fini di una possibile riformulazione del testo.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Ubaldo Pagano 8.2, giacché, fermo restando allo stato non si è in possesso degli elementi informativi necessari per verificare la reale necessità di un ulteriore contributo finanziario in favore del Nuovo Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, anche ai fini della corretta gestione delle risorse pubbliche, il richiamato Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura dei relativi oneri, risulta già destinato alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Berruto 10.02, dal momento che, sulla base dei dati allo stato disponibili, non è possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla medesima proposta emendativa e, quindi, assicurare che gli indennizzi siano contenibili entro la capienza del fondo a tal fine istituito. Osserva, inoltre, che il

richiamato Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura finanziaria dei relativi oneri, risulta già destinato alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Amato 13.5, in considerazione del fatto che esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cui congruità allo stato non è dimostrabile, fermo comunque restando che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato a copertura dei relativi oneri, risulta già destinato ad altri interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Esprime parere contrario sull'emendamento Berruto 13.1, giacché esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cui congruità allo stato non è dimostrabile. Rappresenta, inoltre, che la distorsione di risorse dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri è suscettibile di recare pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Amato 13.6, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non essendo allo stato possibile assicurare che l'introduzione di un limite minimo delle borse di studio e di un limite minimo del valore economico di ciascuna di esse possa avvenire nei limiti delle risorse stanziate a copertura.

Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Barbagallo 15.2, posto che esso è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione, sulla base dei dati al momento disponibili, oltre che privi di copertura finanziaria.

Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruffino 15.01000, in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, senza tuttavia provvedere a individuare le risorse da destinare all'istituendo fondo per la copertura finanziaria degli stessi.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Piccolotti 16.3, giacché, in assenza di idonei elementi informativi, non è possibile verificare la congruità della quantificazione degli oneri da esso previsti.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Berruto 16.1, dal momento che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, utilizzato a copertura dei relativi oneri, risulta già destinato ad altri interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo.

Non ha, viceversa, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice,* nel prendere atto della richiesta in tal senso avanzata dal Ministro Abodi, si dichiara disponibile a non esprimere il parere in questa sede sull'articolo aggiuntivo Bof 4.01000.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede maggiori delucidazioni in merito al parere contrario formulato sull'articolo aggiuntivo Berruto 10.02, non ritenendo, in particolare, condivisibile l'obiezione inerente alla non congruità della quantificazione degli oneri, dal momento che questi ultimi risultano chiaramente limitati allo stanziamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo finalizzato al riconoscimento di indennizzi in favore delle imprese esercenti gli impianti a fune interessate dalle chiusure disposte in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, istituito dalla medesima proposta emendativa.

Osserva, peraltro, che il rispetto del suddetto limite di spesa potrà essere in ogni caso assicurato dal meccanismo, previsto dalla proposta medesima, che demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo medesimo, nonché dei pa-

rametri per la determinazione dei mancati introiti e le modalità di erogazione delle somme spettanti alle imprese beneficiarie. Rileva come tale ultima previsione consenta, ad ogni evidenza, di procedere già in fase attuativa alla eventuale rimodulazione dei benefici concedibili, proprio al fine di garantire il rispetto del limite di spesa autorizzato, in analogia, peraltro, a numerose misure legislative anche recenti, quale, a mero titolo di esempio, l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione del credito d'imposta nella Zes unica del Mezzogiorno, anch'essa configurata come un limite massimo di impegno, pur a fronte di benefici economici riconoscibili ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Ritiene, in conclusione, che, qualora la contrarietà formulata sull'articolo aggiuntivo Berruto 10.02 dipendesse, invece, esclusivamente dalla destinazione del Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato con finalità copertura, per quanto allo stato capiente, alla realizzazione di altri interventi ritenuti prioritari dal Governo, sulla citata proposta emendativa la Commissione dovrebbe piuttosto pronunciare un parere di semplice contrarietà, in conformità alla nuova disciplina dei pareri espressi dalla medesima Commissione sulle proposte emendative riferite ai progetti di legge all'esame dell'Assemblea, richiamata dal presidente Cannata all'inizio della seduta odierna.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ribadisce che la valutazione effettuata sull'articolo aggiuntivo Berruto 10.02 deriva non già dalla specifica modalità di copertura finanziaria individuata dalla proposta, bensì essenzialmente dall'impossibilità, allo stato attuale, stante la formulazione del testo, di assicurare che dal riconoscimento degli indennizzi in parola non discendano oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati dalla proposta emendativa in discussione, posto che tali benefici, che potrebbero dar luogo all'attribuzione di veri e propri diritti soggettivi, non appaiono comprimibili in sede attuativa, con riguardo sia all'ammontare degli importi, sia alla platea dei soggetti fruitori.

Osserva, tuttavia, che resta ferma la possibilità, qualora il Comitato dei nove della Commissione di merito lo reputasse opportuno, di proporre una riformulazione del medesimo articolo aggiuntivo Berruto 10.02, tale da superare, a un successivo eventuale esame della Commissione Bilancio, i profili di criticità sul piano finanziario dianzi rilevati.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) osserva che, in linea con la nuova prassi procedurale preannunziata dal presidente Cannata, sull'emendamento a sua firma 8.2 la Commissione potrebbe esprimere, al limite, una contrarietà semplice, motivata non dal mancato rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, bensì in ragione del fatto che il Fondo per le esigenze indifferibili, utilizzato a copertura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, pur recando le occorrenti disponibilità, sarebbe ritenuto già preordinato alla realizzazione di altri interventi considerati prioritari.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, rileva infatti che, nella proposta di parere che si riserva di formulare a breve, intende proporre un parere di semplice contrarietà sull'emendamento Ubaldo Pagano 8.2 per le ragioni evidenziate dallo stesso firmatario, mentre la formulazione attuale dell'articolo aggiuntivo Berruto 10.02, come già evidenziato negli interventi precedentemente svolti, non consente, per le motivazioni ivi esposte, di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il Ministro Andrea ABODI intende fornire alla Commissione taluni elementi informativi che, pur non attenendo alle valutazioni di natura strettamente tecnico-finanziaria sottese alla formulazione dei pareri in precedenza espressi sulle proposte emendative ora in esame, ritiene possano comunque risultare utili a una migliore comprensione delle tematiche affrontate dalle singole proposte emendative richiamate dai deputati intervenuti nel corso della presente seduta.

Con specifico riferimento allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo del 2026 nella città di Taranto, su cui verte l'emendamento Ubaldo Pagano 8.2, di cui pure apprezza la *ratio* sostanziale, tiene a precisare che il Governo ha già stanziato, raddoppiandone l'importo inizialmente stabilito, un contributo di 50 milioni di euro per l'organizzazione dei predetti Giochi e che a tali risorse potranno aggiungersi quelle provenienti dal circuito delle imprese, tanto nazionali quanto internazionali, coinvolte nell'evento, nonché i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti e ulteriori contributi erogati da soggetti istituzionali a vario titolo interessati.

Per quanto concerne invece, le questioni oggetto dell'articolo aggiuntivo Berruto 10.02, informa che i soggetti coinvolti nell'organizzazione dei prossimi Giochi olimpici e paralimpici Milano – Cortina 2026, in particolare a livello regionale, hanno in ogni caso la responsabilità di definire i rapporti intercorrenti con i gestori degli impianti interessati, precisando, da un lato, come la chiusura degli impianti stessi sarà comunque accompagnata da misure volte alla loro promozione e, dall'altro, come obiettivo prioritario del Governo sia quello di pervenire a una mediazione ragionevole che consenta di evitare fattori speculativi e di tenere, al contempo, in debito conto le esigenze dei gestori dei predetti impianti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2488-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 4.01000;

rilevato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria dalle proposte emendative 8.2 e 16.1 risultano già preordinate alla realizzazione di altri interventi,

esprime sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 2.01, 4.1, 5.1001, 10.02, 13.1, 13.5, 13.6, 15.2, 15.01000, 16.2 e 16.3, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 8.2 e 16.1;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. In particolare, nel prendere atto che la contrarietà espressa in merito all'articolo aggiuntivo Piccolotti 2.01 è determinata esclusivamente dall'incapienza dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo utilizzato, chiede quali potrebbero essere le soluzioni procedurali per ovviare a tale vizio, anche prevedendo, eventualmente, una rimodulazione in riduzione degli oneri previsti dalla citata proposta emendativa, fino a concorrenza delle attuali disponibilità effettive del predetto accantonamento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ribadisce che, come già osservato in relazione all'articolo aggiuntivo Berruto 10.02, resta ferma la possibilità per il Comitato dei nove della Commissione di merito di proporre, qualora lo reputasse opportuno, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Zanella 2.01 anche al fine di superare, a un successivo esame della Commissione Bilancio, i profili di criticità sul

piano finanziario in precedenza riscontrati.

Il Ministro Andrea ABODI concorda con la proposta di parere della relatrice sugli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Al fine di fornire ulteriori elementi informativi utili alla Commissione nel contesto della odierna discussione, fa inoltre presente, su un piano più generale, che è allo studio del Governo un'iniziativa normativa volta a disciplinare le attività di coordinamento tra i diversi attori istituzionali coinvolti nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici Milano – Cortina 2026, tra cui il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni sul cui territorio incide il predetto evento, la provincia di Belluno e i vari comuni interessati. Aggiunge, al riguardo, che l'iniziativa si prefiggerà l'obiettivo di tenere in debita considerazione, da un lato, gli interventi finalizzati alla realizzazione di opere di contenimento rispetto alle possibili criticità derivanti sul traffico veicolare dalle attività dei cantieri in corso e, dall'altro, quelli finalizzati alla realizzazione delle opere strutturalmente più rilevanti, che tuttavia non potranno essere eseguite nel breve periodo, proprio nell'ottica di scongiurare un impatto ancor più disagevole sul medesimo traffico veicolare nei territori interessati dall'evento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 4.01000.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 10.25.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.
C. 2488-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Rinvio dell'esame di emendamenti).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che il Comitato dei nove non si è ancora espresso in ordine all'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, sul quale la Commissione Bilancio non si è ancora pronunciata. Anticipa, altresì, che il medesimo Comitato dei nove ha formulato l'emendamento 5.200, sul quale verrà fissato il termine per la presentazione in Assemblea dei relativi subemendamenti.

Stante l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame delle proposte emendative ad altra seduta, che sarà convocata nel corso della giornata odierna in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 luglio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 luglio 2025. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 12.50.

DL 96/2025: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

C. 2488-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame di emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, nonché avvia l'esame del subemendamento 0.4.01000.200, dell'emendamento 5.200 della Commissione e del subemendamento Manzi 0.5.200.1.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda in primo luogo che la Commissione si era riservata di esprimere il parere di propria competenza sull'articolo aggiuntivo Bof 4.01000.

Al riguardo, segnala che l'Assemblea ha trasmesso il subemendamento 0.4.01000.200 della Commissione.

Fa presente che, rispetto al testo dell'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, il subemendamento in esame è volto a precisare, in particolare, il contenuto dell'asseverazione alla quale è subordinata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che può disporre la proroga della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa.

Rileva che tale contenuto, nello specifico, è finalizzato a validare la capacità del piano economico-finanziario della società di generare, per l'intera durata prevista, flussi di cassa idonei a coprire integralmente i costi operativi e gli investimenti programmati, nonché a garantire l'equilibrio economico e gestionale, assicurando, per ciascuno degli esercizi del Piano, l'autosufficienza finanziaria.

A tale proposito, nel reiterare la richiesta di chiarimento in ordine all'articolo aggiuntivo Bof 4.01000, ritiene sia opportuno acquisire una conferma dal Governo in ordine all'idoneità delle modifiche proposte dal subemendamento in esame a garantire la neutralità finanziaria della proposta emendativa.

Avverte, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso l'ulteriore emendamento 5.200 della Commissione, nonché il subemendamento Manzi 0.5.200.1 ad esso riferito.

Con particolare riguardo all'emendamento 5.200 della Commissione, fa presente che esso è volto a consentire che il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali Milano – Cortina 2026 a dipendenti pubblici possa avere luogo anche qualora, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, i predetti dipendenti cessino dal servizio entro i dodici mesi antecedenti alla data di conferimento dell'incarico.

Rileva che la proposta emendativa mantiene comunque ferma l'applicazione della disposizione di carattere generale di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, che stabilisce il limite massimo al trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche nel caso di cumulo di più emolumenti o retribuzioni.

Tanto premesso, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma circa il fatto che, anche in virtù di tale ultima previsione, la proposta emendativa non sia suscettibile di determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli quantificati dal provvedimento in esame in relazione alla nomina del suddetto Commissario straordinario.

Con riguardo, invece, al subemendamento Manzi 0.5.200.1, osserva che esso è volto a escludere, nell'ipotesi prefigurata dall'emendamento 5.200 della Commissione, la cumulabilità delle indennità percepite dal suddetto Commissario straordinario. In proposito, rileva che non si hanno rilievi da formulare sotto il profilo finanziario.

Il Ministro Andrea ABODI, fornendo i chiarimenti richiesti dalla relatrice, con riferimento all'articolo aggiuntivo Bof 4.01000 e al subemendamento 0.4.01000.200 della Commissione, conferma che le modifiche introdotte da quest'ultimo sono idonee a garantire la neutralità finanziaria della citata proposta emendativa Bof 4.01000, in quanto la proroga è subordi-

nata alla validazione della sostenibilità economico-finanziaria del piano della società.

Rileva, inoltre, che l'asseverazione prevista dal richiamato subemendamento garantisce che i flussi di cassa generati siano sufficienti a coprire integralmente costi operativi e investimenti, assicurando l'autosufficienza finanziaria per l'intera durata ed evidenzia, altresì, che non sono previsti nuovi stanziamenti o trasferimenti pubblici.

Evidenzia, altresì, che la proposta si configura come misura di razionalizzazione e continuità amministrativa, volta a garantire il completamento delle opere olimpiche e la loro gestione efficiente nel medio-lungo periodo, senza impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Ricorda, infine, che alcune opere strategiche possono essere considerate indifferibili in ragione dell'impossibilità di far coincidere i lavori dei cantieri volti alla realizzazione delle stesse con l'organizzazione dei Giochi. Rileva, in particolare, che si tratta di opere complesse, necessitanti di tempi di elaborazione progettuale particolarmente significativi, specificando che proprio detta circostanza è alla base della previsione della possibilità di prorogare l'operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa al 2033.

Con riguardo all'emendamento 5.200 della Commissione, rappresenta che lo stesso non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli già quantificati dal provvedimento in relazione alla nomina del Commissario.

Con riguardo, infine, al subemendamento Manzi 0.5.200.1, fa presente che per i profili finanziari non si hanno osservazioni da formulare.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati l'articolo aggiuntivo 4.01000 e l'emendamento 5.200 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.4.01000.200 della Commissione e 0.5.200.1, riferiti al disegno di legge C. 2488-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 4.01000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato il subemendamento 0.4.01000.200 della Commissione.

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.200 della Commissione e sul subemendamento 0.5.200.1 ».

Il Ministro Andrea ABODI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Marco GRIMALDI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, nel ricordare di essere originario di Torino, città che, nel 2006, ha ospitato i Giochi olimpici invernali, evidenzia di conoscere bene, per tale ragione, i meccanismi e le dinamiche sottesi alla preparazione e realizzazione di eventi sportivi di rilevante importanza, tra cui, in particolare, la creazione di società *ad hoc* volte a programmarne e gestirne le diverse fasi organizzative.

Rappresenta, a tal proposito, che, a suo giudizio, la proroga al 2033 dell'operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa oltre che essere sbagliata nel merito, rappresenta, anzitutto, un fallimento politico, dal momento che è errato ritenere che una struttura ideata per un dato evento, che dovrebbe quindi avere un limite temporale circoscritto, possa essere tenuta in vita anche successivamente alla

realizzazione dell'evento la cui organizzazione ne rappresenta la ragione costitutiva.

Si interroga, pertanto, se la predetta proroga non risponda, pertanto, a interessi politici.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, stigmatizza la proroga dell'operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, che era stata concepita esclusivamente per interventi connessi ai Giochi del 2026.

Interrogandosi anche sulle conseguenze finanziarie che potranno discendere dalla medesima proroga, rileva che, allo stato attuale, non è possibile prevedere, con ragionevole probabilità, cosa potrà accadere sino al 2033, anno in cui è previsto il termine della proroga stessa.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), preannunciando anch'egli il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, ravvisa, in primo luogo, un potenziale danno erariale nell'ipotesi in cui, qualora le opere strategiche previste per l'evento non saranno completate in tempi utili, le stesse, pur potendo poi essere realizzate in tempi successivi, non saranno comunque oggetto di utilizzo per le finalità per cui erano state originariamente concepite.

Ribadisce, dunque, di non ravvisare, sia dal punto di vista operativo, sia sotto il profilo finanziario, la necessità che il Parlamento proroghi l'operatività della predetta società sino al 2033, ritenendo che la stessa possa completare entro il 2026 le opere strategiche necessarie alla realizzazione dell'evento sportivo per il quale è stata costituita.

Ritiene, quindi, che sarebbe più utile, se del caso, la creazione di una nuova struttura che assolva alle funzioni e ai compiti che dovrebbe svolgere la predetta società sino al 2033, anche in virtù degli ipotizzabili costi di gestione della medesima, che, sino a quella data, potranno essere imputati alle finanze pubbliche.

Sottolinea, a tal proposito, come sino al 2033 saranno comunque ipotizzabili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica quale conseguenza della proroga dell'operatività della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, dal momento che per il Ministero dell'economia e delle finanze, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la regione Lombardia, per la regione Veneto e per le province autonome di Trento e di Bolzano, enti tra cui è ripartito il capitale sociale della predetta società, si determineranno minori dividendi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.05.